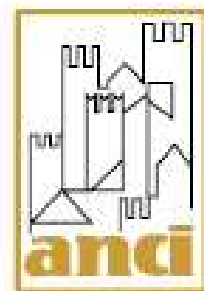


Formazione IFEL
per i Comuni



iFEL
Fondazione ANCI

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

GUIDONIA, 7 DICEMBRE 2018



Indice

❑ LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA NELLA FASE DELLA PREVISIONE DEL BILANCIO

- La previsione degli stanziamenti di entrata e di uscita in accordo con il nuovo sistema contabile al fine di procedere alla registrazione dei fatti gestionali alla luce del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata.

❑ LA CONTABILIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA:

- L'accertamento delle entrate di dubbia e difficile esazione.
- L'accertamento delle entrate tributarie:
 - Entrate riscosse in autoliquidazione.
 - Entrate riscosse attraverso liste di carico e ruoli.
- L'accertamento delle entrate extratributarie:
 - Entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada.
 - Entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici.
- L'accertamento dei contributi a rendicontazione.
- L'accertamento dei contributi del Ministero della Giustizia per gli uffici giudiziari.
- L'accertamento delle obbligazioni derivanti da permessi a costruire.
- L'indebitamento: l'accertamento delle entrate da mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Indice

□ LA CONTABILIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA:

- Le spese di personale: la rilevazione del trattamento tabellare e la rilevazione del trattamento accessorio.
- Le spese per acquisto di beni e servizi.
- Le spese derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni.
- Le spese di investimento:
 - Il crono programma
 - la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato.
 - analisi del quadro tecnico economico dell'opera ai fini della corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato.

□ L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO

- L'avanzo vincolato e la sua applicazione al bilancio di previsione
- Modalità e tempistiche;
- Lo schema dell'avanzo di amministrazione presunto.

□ GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Formazione IFEL
per i Comuni

**LA COMPETENZA
FINANZIARIA
POTENZIATA NELLA
FASE DELLA
PREVISIONE DEL
BILANCIO**

Ivana Rasi - Guidonia, 7 dicembre 2018



Il bilancio di previsione nel D.Lgs 118/2011

Cosa inserire nel bilancio di previsione?

Le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive/passive) ovvero quelle per le quali sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito/la relativa obbligazione giuridica.

La Contabilità finanziaria

In applicazione del Testo Unico D. Lgs 267/2000 e fino al 31.12.2014,

le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione e danno origine ad accertamenti ed impegni.

La Contabilità finanziaria

In applicazione del D. Lgs 118/2011, a partire dall'1.1.2015, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione e danno origine ad accertamenti ed impegni, i quali vengono imputati all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

La Contabilità finanziaria: l'accertamento

L'ACCERTAMENTO costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

la ragione del credito;
il titolo giuridico che supporta il credito;
l'individuazione del soggetto debitore;
l'ammontare del credito;
la relativa scadenza.

Contabilità ex D. Lgs 267/2000

Contabilità ex D. Lgs 118/2011

La Contabilità finanziaria: l'accertamento

L'accertamento:

1. presuppone idonea documentazione
2. si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti
3. con il medesimo documento gestionale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio pluriennale

La Contabilità finanziaria: l'accertamento

L'iscrizione della posta contabile nel bilancio annuale e pluriennale avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

L'accertamento delle entrate è effettuato:

- nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva
- con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

La Contabilità finanziaria: l'accertamento

Sono **accertate per intero** anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale:

- Sanzioni amministrative al codice della strada;
- Oneri di urbanizzazione;
- I proventi derivanti dalla lotta all'evasione.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Accertamento entrate rateizzate

Se la rateizzazione abbraccia un arco temporale che non supera l'anno, l'accertamento lo si registra nel momento in cui l'obbligazione nasce e lo si imputa nello stesso anno;

Se il periodo della rateizzazione va oltre i 12 mesi, l'accertamento lo si registra nel momento in cui l'obbligazione nasce, con imputazione negli esercizi in cui le rate vengono a scadenza.

“Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono”.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Accertamento entrate tributarie ed extratributarie:
la scadenza del credito coincide con l'esigibilità del credito.

- *Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).*

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione

sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza,

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Accertamento entrate tributarie ed extratributarie:
la scadenza del credito coincide con l'esigibilità del credito.

*Gli enti locali possono accertare l'**addizionale comunale Irpef** per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015).*

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.

In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale.

In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudentiale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale .

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Accertamento proventi recupero evasione

*Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione **di avvisi di liquidazione e di accertamento**, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).*

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Accertamento sanzioni del codice della strada:

- ✓ l'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;
- ✓ per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata); è possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Accertamento sanzioni del codice della strada:

- ✓ per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.
- ✓ Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.
- ✓ La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 settembre e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo svalutazione crediti.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Trasferimenti e contributi da amministrazioni pubbliche

La scadenza del credito coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari.

Contributi a rendicontazione  cronoprogramma
opera

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Trasferimenti e contributi da amministrazioni pubbliche

I “Contributi a rendicontazione”, costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa” a rendicontazione”, l'accertamento è imputato tenendo in considerazione se si tratta di :

- trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato
- per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Trasferimenti e contributi da amministrazioni pubbliche

In caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato,

➤ l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce **un'obbligazione giuridicamente perfezionata**.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Trasferimenti e contributi da amministrazioni pubbliche

A seguito della formale adozione dell'atto di erogazione:

- l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma).

L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;

- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Trasferimenti e contributi da amministrazioni pubbliche

Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa.

A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Trasferimenti e contributi da amministrazioni pubbliche

Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata:

- l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è **imputata** agli esercizi in cui **l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma)**, in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Entrate derivanti dalla gestione di servizi pubblici

sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

Entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni

sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate vincolate al finanziamento di interventi di investimento.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Entrate derivanti da interessi attivi

sono accertate imputandole all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto. Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell'incasso.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Entrate derivanti da obbligazioni per permessi a costruire

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

Necessità di rilevare contabilmente le opere a scomputo degli OO.UU

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Entrate derivanti da cessioni beni immobili e cessioni diritti di superfici

L'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara), con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Entrate derivanti da concessioni di diritti su beni demaniali o patrimoniali

Sono accertate a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Entrate derivanti da assunzione prestiti

L'entrata è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento.

Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.

Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all'istituzione del fondo pluriennale vincolato.

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Entrate derivanti da assunzione prestiti

In contabilità finanziaria il 16/07/2018 vengono prodotte le seguenti scritture:

1. Accertamento con imputazione all'esercizio 2018 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA);
2. Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);
3. Accertamento con imputazione all'esercizio 2018, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);
4. Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA".

La Contabilità Finanziaria: l'accertamento

Entrate derivanti da assunzione prestiti

Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate:

1. U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari),
 2. e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari),
- intestate ai distinti conti di depositi

La redazione degli atti alla luce del D.lgs 118/2011

DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO

... ..

DETERMINA

- 1)
- 2) Di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. 267/2000 la somma di Euro dovuta da _____ per _____ sul capitolo di seguito indicato:
- 3) di imputare l'entrata di €., **in relazione alla esigibilità della obbligazione**, sull'esercizio finanziario X per Euro e sull'esercizio finanziario X+1 per Euro.....

La Contabilità finanziaria: l'impegno

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una **obbligazione giuridicamente perfezionata** e relativa ad un pagamento da effettuare, **con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.**

La Contabilità finanziaria: l'impegno

2. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

La Contabilità finanziaria: l'impegno

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- la determinazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- la relativa scadenza.

Contabilità ex D. Lgs 267/2000

La Contabilità finanziaria: l'impegno

Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere **prenotato** nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

La Contabilità finanziaria: l'impegno

Spese di personale

trattamenti fissi e continuativi: automaticamente, all'inizio dell'esercizio;

trattamento accessorio: le relative spese sono stanziare e impegnate nell'esercizio cui si riferiscono;

1. Con quale copertura finanziaria;
2. Come avviene l'imputazione dell'impegno?

La Contabilità finanziaria: l'impegno

Spese di personale

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività **presenta natura di spesa vincolata**, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

La Contabilità finanziaria: impegno

Contratto integrativo sottoscritto

- Si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Alla fine dell'esercizio nelle more della sottoscrizione del contratto integrativo

- sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

La Contabilità finanziaria: impegno

In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

La Contabilità finanziaria: impegno

Acquisto beni e servizi

l'imputazione dell'impegno avviene:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;

La Contabilità finanziaria: impegno

Acquisto beni e servizi

riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli:

nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio:

nell'esercizio in cui la prestazione è resa anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo.

La Contabilità finanziaria: impegno

Spesa relativa a trasferimenti correnti:

nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);

La Contabilità finanziaria: impegno

Spesa relativa a trasferimenti correnti:

nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

La Contabilità finanziaria: impegno

Spesa per l'utilizzo di beni di terzi :

l'imputazione della spesa corrente relativa si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

La Contabilità finanziaria: impegno

Spesa per interessi passivi:

gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

La Contabilità finanziaria: impegno

Spese relative al contenzioso dell'ente:

Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, **sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato**, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 7, comma 3, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.

Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

La redazione degli atti alla luce del D.lgs 118/2011

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO

... ..

DETERMINA

- 1) di affidare.....
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 la somma di Euro a favore di _____ per _____ sul capitolo di seguito indicato _____ :
- 3) di imputare la spesa complessiva di €., **in relazione alla esigibilità della obbligazione**, sull'esercizio finanziario XXXX

La Contabilità finanziaria: l'impegno

SPESE DI INVESTIMENTO

L'Impegno dell'opera pubblica che si è programmato di realizzare non è più registrato nell'anno in cui sono stati reperiti i mezzi finanziari (mutuo – alienazioni – proventi relativi al rilascio di titoli abilitativi), ma in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori negli anni successivi.

La Contabilità finanziaria: l'impegno

In ogni caso, al momento della progettazione dell'opera occorre aver predisposto **la relativa copertura finanziaria** per tutto l'investimento, pur senza registrare nello stesso anno l'impegno di spesa.

Anche in questo caso il principio di competenza potenziata prevede che le spese di investimento siano impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.

La Contabilità finanziaria: l'impegno

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

- entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,
- entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

La Contabilità finanziaria: l'impegno

L'opera pubblica, una volta finanziata, non sarà più gestita a residui.

Viene riproposta nei preventivi degli anni successivi sino alla sua conclusione.



**L'ORGANO DECISIONALE HA LA
POSSIBILITA' DI SVOLGERE UN EFFETTIVO
RUOLO DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA'
DELL'ENTE.**

La Contabilità finanziaria: l'impegno

Se per l'opera pubblica:

1. L'impegno va imputato agli esercizi in cui scade;
2. Sin dall'inizio vi è l'obbligo di reperire i finanziamenti



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E' LO STRUMENTO CHE PERMETTE DI MANTENERE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

La Contabilità finanziaria: l'impegno

Il Fondo Pluriennale Vincolato è **il saldo**

- ❖ tra le entrate già accertate (destinate al finanziamento dell'opera)
- ❖ e le obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma imputate ad esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata accertata l'entrata in quanto solo in questi esercizi sono esigibili.

La Contabilità finanziaria: l'impegno

Il Fondo Pluriennale Vincolato è formato solo da:

❖ **entrate correnti vincolate**

❖ **e da entrate destinate al finanziamento di investimenti,**

accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

In attuazione del **principio contabile generale della competenza finanziaria**, enunciato nell'allegato 1 al decreto 118/2011 per il quale:

“ tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quanto l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza”,

gli enti istituiscono nei propri bilanci il **fondo pluriennale vincolato** costituito da:

“ risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.”

La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

- Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
- L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria delle singole così dette economie registrate nei capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati alla realizzazione di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

- Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
- Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Nel primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita comprende le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Negli esercizi successivi, negli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale, dovrà essere previsto:

1. In entrata il F.P.V. per un importo corrispondente al F.P.V. stanziato nella spesa dell'esercizio precedente;
2. In spesa lo stanziamento relativo alla spesa di competenza finanziaria dell'esercizio e lo stanziamento del F.P.V. relativo alla quota di investimenti di competenza degli esercizi successivi.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2018-2020				
ENTRATE				
		previsioni anno 2018	previsioni anno 2019	previsioni anno 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	800,00	350,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2018	previsioni di cassa	0,00	XXX	XXX

Il bilancio di previsione

l'inserimento del fondo pluriennale vincolato

rappresentazione nel bilancio di previsione annuale

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 4	Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria				0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	1000	800	350
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		800	350	0,00
			previsione di cassa		200	450	350
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

L'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, comporta che l'opera pubblica non viene più gestita a residui ma riproposta ogni anno sui bilanci preventivi facendo così esercitare al Consiglio un ruolo di controllo sull'attuazione degli investimenti

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Nel caso in cui alla fine dell'esercizio l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata



tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel bilancio annuale e nel primo esercizio del bilancio pluriennale costituiscono economia di bilancio e **danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.**

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

In allegato al bilancio di previsione annuale sono elencate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo :

quelle
impegnate negli
esercizi
precedenti;

quelle stanziare
nell'esercizio e
destinate alla
realizzazione di
investimenti già
definiti;

quelle destinate
alla
realizzazione di
investimenti in
corso di
definizione.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0	0	0	450,00	350,00	0	0	800,00
02	Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	450,00	350,00	0	0	800,00

Ivana Rasi - Guidonia, 7 dicembre 2018

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	800,00	450,00	350,00	0	0	0	0	350
02	Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	800,00	450,00	350,00	0	0	0	0	0

Ivana Rasi - Guidonia, 7 dicembre 2018

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	350,00	350,00	0,00	0	0	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	350,00	350,00	0,00	0	0	0	0	0

Ivana Rasi - Guidonia, 7 dicembre 2018

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato



Possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato le spese di investimento esigibili negli esercizi successivi, non ancora impegnate, ma già prenotate sulla base della formale indizione della gara per l'affidamento dei lavori

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

A. tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, c.7, del d.lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale.

La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

E' possibile, pertanto, l'iscrizione del fondo pluriennale, con riferimento ad un quadro economico progettuale (per l'intero importo del quadro) a seguito dell'approvazione del relativo progetto di investimento, a prescindere dall'avvio delle procedure di affidamento, se alcune spese del quadro economico sono già state impegnate (esclusa la progettazione).

Tale ipotesi consente l'attivazione del fondo in presenza di impegni assunti con riferimento al quadro economico progettuale che evidenziano l'inequivocabile volontà dell'ente di attivare le procedure di affidamento dei lavori.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

B. le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate).

Si consente l'iscrizione del fondo pluriennale a seguito dell'avvio delle procedure di affidamento riguardanti una determinata opera, compreso il relativo quadro economico progettuale (anche se non ancora impegnato).

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Ai soli fini della determinazione dell'accantonamento al fondo pluriennale vincolato, possono essere finanziate dal fondo pluriennale le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 c. 7 del d. lgs 163/2006, "codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, non ancora impegnate, **ma già prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori**, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, c.2, del citato d. lgs.163/2006 o ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto legislativo, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera.

Il bilancio di previsione

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato.

Gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

La Corte Costituzionale si è pronunciata circa la legittimità costituzionale della formulazione della regola del pareggio prevista dalla legge 243/2012 (attuazione del principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione), con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la mancata inclusione, nel saldo da mantenere in equilibrio, dell'avanzo di amministrazione conseguito negli esercizi pregressi.

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

“il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”

Assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto.

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

“L’impiego dell’avanzo quale contributo ai vincoli di finanza pubblica ... sarebbe altresì irragionevole perché verrebbe a costituire una immotivata penalizzazione finanziaria per le gestioni virtuose, atteso che la realizzazione di un risultato positivo è di regola indice di una condotta virtuosa dell’ente territoriale”.

L’esclusione si giustifica unicamente in via transitoria con riferimento al bilancio di previsione visto il disallineamento temporale tra il momento di redazione del bilancio e il momento di accertamento dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 101/2018

La sentenza ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che *“a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”*.

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove *“non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio di competenza”*

La Corte Costituzionale con la sentenza 247/2017 aveva dato un'interpretazione adeguatrice della legge 243/2012 in tema di avanzo di amministrazione e di FPV. L'art. 1, comma 466 della legge di bilancio per il 2017, la 232/2016, è esplicitamente in contrasto con l'interpretazione adeguatrice.

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 101/2018

Nell'ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti, il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi. La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l'autonomia dell'ente territoriale che vi è sottoposto

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, III c., e 119, II c., della Costituzione.

L'obbligo di partecipazioni delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dalla competenza dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica indicata dall'art. 117 della Costituzione ed è esplicitamente previsto nell'art. 119 che, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE.

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

A decorrere dall'anno 2019**, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano **il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

*Gli enti di cui al comma 1 si considerano **in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo**.*

*L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal **prospetto della verifica degli equilibri** allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, IV comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del d. lgs. 165/2001.

L'utilizzo del risultato di amministrazione per gli **enti in disavanzo**

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

*Fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, **l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione** è comunque consentita:*

per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente,
–al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità,
–incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

L'utilizzo del risultato di amministrazione per gli **enti in disavanzo**

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del d. lgs. 267/2000 gli enti locali.

L'utilizzo del risultato di amministrazione per gli **enti in disavanzo**

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

*Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti **non possono applicare** al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.*

L'utilizzo del risultato di amministrazione per gli **enti in disavanzo**

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

*Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per **un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.***

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente costituite da **fondi vincolati** possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

In esercizio provvisorio:

E' consentito l'utilizzo sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto

L'applicazione dell'**avanzo vincolato presunto** si riferisce ai fondi vincolati consistenti in economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

E' possibile, pertanto, applicare le quote vincolate dell'esercizio precedente costituite da entrate accertate e corrispondenti economie di bilancio

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto



L'applicazione dell'avanzo accantonato presunto

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da **accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato** possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate anche prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

In esercizio provvisorio:

E' consentito l'utilizzo sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

L'applicazione dell'avanzo accantonato presunto

In sede di predisposizione del bilancio di previsione:



Non è possibile applicare avanzo derivante da accantonamenti disposti in sede di bilancio di previsione 2018: occorre attendere l'approvazione del rendiconto 2018



E' possibile applicare avanzo derivante da accantonamenti disposti in sede di bilancio di previsione 2017/2019 in quanto riconfluiti nel risultato di amministrazione 2017 calcolato in sede di approvazione del relativo rendiconto .

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Ivana Rasi
ivana.rasi@virgilio.it

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

